

Risposta alle osservazioni del documento elaborato dal Consiglio d'Amministrazione di Umbra Acque, presentato ai soci in preparazione dell'assemblea del 14.12.2011

Innanzitutto c'è da precisare che c'è differenza tra "remunerazione del capitale investito" e "costo del capitale". Il primo si riferisce al guadagno, cioè il profitto ed è stato abrogato con il referendum. Il secondo è un costo finanziario riconducibile ai tassi d'interesse.

In merito alla necessità di rispettare "l'equilibrio di bilancio", cioè l'equilibrio economico finanziario previsto dal comma 1 dell'art. 154, lo stesso art. al comma 2, prevede che le specifiche componenti di costo della tariffa dovessero essere stabilite con decreto del ministero dell'ambiente, in questo caso il DM del 1/8/96, che prevede tra le voci i costi operativi, gli ammortamenti i corrispettivi di concessione e la remunerazione del capitale investito, abrogato con il referendum. In nessuna normativa si parla di "costo del capitale" che quindi deve rimanere escluso dalla componente tariffaria e non potrà essere fatto gravare ai cittadini.

E' l'efficienza della gestione che deve coprire il costo del capitale come peraltro avviene ora. Pertanto alla luce dei risultati referendari l'equilibrio economico finanziario sarà basato sulla copertura dei costi di gestione (operativi, ammortamento e corrispettivi di concessione) con esclusione del profitto. A tal proposito si noti che nel 2010 Umbra acque ha avuto un utile di oltre 2 milioni di €.

Riguardo al parere dell'ANEA, si parla di mantenimento del metodo e non di mantenimento della voce della remunerazione del capitale investito.

L'automatismo sulla riduzione del 7% è assolutamente legale, nonché ovvio e corretto se l'Italia è ancora uno stato di diritto, democratico, con una carta costituzionale che ha ancora il suo valore. Infatti l'effetto di quel voto è scritto molto chiaramente nella sentenza di ammissibilità del 2° quesito referendario, nella quale La Corte Costituzionale (26/2011) afferma che "la normativa residua è immediatamente applicabile" e "non presenta elementi di contraddittorietà".

Con la pubblicazione, in data 20 luglio 2011, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 116 è stata sancita ufficialmente e formalmente l'abrogazione, con effetto dal 21 luglio 2011.

Sulla lettera del conviri riportiamo il parere del gruppo legale del Forum "L'affermazione del Conviri che "la novità introdotta dall'esito referendario impatta sui principi della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio" contrasta con la sentenza della suprema Corte Costituzionale, che recita: " [...] in particolare, mediante l'eliminazione del riferimento al criterio della «adeguatezza della remunerazione del capitale investito», si persegue, chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua. [...] Non si può condividere, al riguardo, l'ulteriore rilievo circa la presunta inidoneità del quesito a perseguire il fine di eliminare la remunerazione del capitale investito, non potendosi non tenere conto anche di quest'ultimo nella determinazione della tariffa di un servizio qualificato di rilevanza economica. Invero, il quesito in questione risulta idoneo al fine perseguito, perché, come sopra si è notato, coesistente alla nozione di "rilevanza" economica del servizio è la copertura dei costi (sentenza n. 325 del 2010), non già la remunerazione del capitale." Indipendentemente dalla circostanza che i piani d'ambito fossero approvati prima dell'esito referendario, proprio in virtù del fatto che l'eliminazione della remunerazione non incide in alcun modo sulla copertura dei costi come affermato dalla Corte Costituzionale, essi devono essere rivisti in modo tale che dalla data di cui sopra la tariffa applicata veda abolita la voce della remunerazione del capitale investito'

– Il rischio del "La copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio nonché l'equilibrio economico finanziario del piano e del gestore". A monte di questo problema più volte richiamato nel documento, vogliamo rappresentare che Le voci di costi operativi della componente tariffaria del bilancio 2010 di UA, ammontano ad € 56.081.463, invece che € 42.008.000 come previsto nel piano d'ambito, mostrando chiaramente l'inefficienza della gestione!

gli investimenti sono in calo dal 2006, contro le previsioni del piano d'ambito. Nonostante questo, la gestione 2010 si è chiusa con un utile di oltre 2 milioni di €. altro che criteri di "equilibrio" o "copertura dei costi, l'obiettivo chiaro è invece il profitto! in mancanza del 7% (che poi corrisponde nel 2011 al 14,35%) il cda minaccia "scelte drastiche" quali riduzione del personale e blocco degli investimenti.

L'inefficienza della gestione è ampiamente documentata sulla "informativa sulla situazione finanziaria" dove viene dichiarata la "differenza di costi operativi reali e costi del piano" che, si dice, non sia imputabile al gestore ma all'aumento di spese necessarie per il servizio. Ma allora che si fanno a fare i piani?Chiediamo invece che venga reso noto il dettaglio dei costi operativi, così alti in bilancio.

L'utile del 2010 spiega anche la vantaggiosa articolazione tariffaria adottata dall'assemblea dell'ATI nel 2011 che prevede fasce tariffarie molto ristrette rispetto agli altri gestori italiani, la stessa Acea in alcuni casi adotta fasce agevolate fino a 220 mc, mentre UA ha una I fascia fin a 70 mc, mentre una terza fascia a partire da 141 mc al costo di € 2,68 e una quarta fascia oltre i 240 mc di € 3,42 che aumenta ogni anno almeno del 5%. Non a caso l'Umbria risulta tra le regioni con le tariffe più alte d'Italia.

Il documento parla di "disavanzo complessivo", causa della riduzione degli investimenti rispetto al piano. Dobbiamo però sconfessare questa affermazione visto che i bilanci di UA 2009 e 2010 hanno riportato, rispettivamente utili sopra l'1,8 e 2 milioni di euro A questo si accompagnano le 50 denunce, anche penali di non conformità dei depuratori. Come ben sappiamo in Umbria 3/4 delle utenze non sono convogliate nei depuratori (altro che cuore verde!) Siamo quindi di fronte ad una palese dichiarazione di inefficienza e di accumulazione di profitti distribuiti con i dividendi.

La normativa vigente, nonché il piano d'ambito, prevedono l'incremento tariffario del 5%, cosiddetto fattore "K", sulla base all'efficienza dimostrata nella gestione attraverso specifici parametri. Ma l'efficienza non è assolutamente il caso di questa gestione, quindi sarà necessario valutare bene per i prossimi anni eventuali aumenti in questo senso.

Alla luce di quanto sopra, ora più che mai, chiediamo ai sindaci di prendere in considerazione l'eventualità di una risoluzione del contratto di affidamento per inadempienza, e, se ci sono le circostanze, l'applicazione a carico del gestore di eventuali penali da versare all'ATI, come previsto dalla convenzione di affidamento.

Questa gestione privata continua a fare "acqua" da tutte le parti e minaccia, con le sue "soluzioni drastiche" di peggiorare. E' ora di dire basta! ACEA preparati a fare le valige!